

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
IV SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della trattazione scritta, fissata per l'udienza del 16 giugno 2010, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. OMISSIS e OMISSIS dell'anno 2019, vertenti tra  
**SOCIETÀ**

*RICORRENTE*

E

INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate

*RESISTENTI*

Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e note ex art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il presente procedimento trae origine dalla riunione, realizzata con provvedimento reso in data 16.6.2020, ai sensi degli artt. 274, comma 1, c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., all'esito dell'udienza fissata per la trattazione scritta, dei giudizi iscritti ai nn. R.G. 39302 e 39304 dell'anno 2019, entrambi introdotti dalla SOCIETÀ ed entrambi volti a contestare la legittimità di un atto di pignoramento presso terzi eseguito da Agenzia delle Entrate.

Con ricorso depositato in via telematica il 18.11.2019, la SOCIETÀ ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, chiedendo la dichiarazione, previa sospensione dell'esecuzione, dell'illegittimità del pignoramento presso terzi N. OMISSIS eseguito dall'Agente della riscossione presso BANCA in qualità di terzo pignorato, limitatamente agli avvisi di addebito n. OMISSIS, emessi dall'INPS al fine di recuperare contributi previdenziali non versati.

Con ricorso depositato in via telematica lo stesso 18.11.2019, la SOCIETÀ ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL, chiedendo la dichiarazione, previa sospensione dell'esecuzione, dell'illegittimità del medesimo atto di pignoramento presso terzi (n. OMISSIS), limitatamente alle cartelle di pagamento n. OMISSIS, emesse dall'agente della riscossione al fine di recuperare premi assicurativi non versati all'INAIL.

La società ha dedotto, a fondamento dell'illegittimità dell'atto di pignoramento n. OMISSIS, la mancata notificazione dei titoli esecutivi presupposti, in particolare allegando che la notificazione:

- dell'avviso di addebito n. OMISSIS era inesistente in quanto eseguita dall'indirizzo PEC.it, non registrata nel ReGIndE né nell'INI-PEC, e in quanto l'atto non era provvisto di relazione di notifica e di attestazione di conformità e di firma digitale, in violazione di quanto prescritto dal Messaggio Msg.INPS n. OMISSIS;

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

- degli avvisi di addebito nn. OMISSIS, era nulla, in quanto tali atti erano stati consegnati a persona terza, di cui non era stato indicato né il nominativo né la mansione, e senza che tale notificazione fosse stata seguita dall'invio della seconda raccomandata informativa, così come previsto dall'art. 26 DPR 602/3, art. 60 DPR 600/73, art. 37, comma 27, lett. A) del d.lgs.n. 223/2006;
- delle cartelle di pagamento nn. OMISSIS era nulla, in quanto tali atti erano stati consegnate a terza persona, senza l'invio dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, così come previsto dall'art. 26 DPR 602/3, art. 60 DPR 600/73, art. 37, comma 27, lett. A) del D.Lgs. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) in materia di notifica a persona differente dall'effettivo destinatario;
- della cartella n. OMISSIS era nulla in quanto era stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) ma, anche in questo caso, non vi era prova che l'obbligatoria seconda raccomandata informativa fosse stata inviata.

La SOCIETÀ ha altresì lamentato la presenza di vizi propri di entrambi gli atti di pignoramento impugnati, quali: i) la sottoscrizione da parte di un soggetto non legittimato a rappresentare la PA, in quanto assunto senza aver superato un pubblico concorso; ii) la mancata indicazione dei crediti per i quali si procede; iii) la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.

Si è costituita, in entrambi i giudizi, l'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle opposizioni all'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, attingendo le contestazioni alla mancata notifica dei titoli esecutivi, nonché ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999.

Nel merito ha evidenziato la regolarità delle notificazioni degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, nonché le ragioni sottese alla sussistenza della legittimazione dei funzionari di ADER a sottoscrivere tanto i predetti titoli esecutivi quanto l'atto di pignoramento. Ha poi evidenziato che l'atto impugnato non era sprovvisto di motivazione, essendo ivi espressamente indicato che gli interessi di mora erano stati applicati in virtù dell'art. 30 DPR 602/7193 e che le "voci" aggiunte al credito tributari (interessi, maggiorazioni, sanzioni, ecc.) erano state applicate dall'Agente della riscossione in base a quanto espressamente previsto dalla legge. Per quanto concerne la contestazione relativa alla presunta mancata indicazione dei crediti per cui si procede, l'Agenzia resistente ha sottolineato che l'atto di pignoramento conteneva il riferimento agli atti che rendevano edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo, ossia la cartella di pagamento e l'avviso di addebito.

L'Agenzia resistente ha quindi concluso per il rigetto di entrambe le opposizioni.

Si è costituito l'INPS, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs. n. 46/99. L'ente impositore ha poi dedotto la regolare notificazione degli avvisi di addebito, l'assenza di carenza motivazionale degli avvisi di addebito, chiedendo pertanto il rigetto dell'opposizione.

Si è costituito l'INAIL, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99. Nel merito, l'ente impositore ha chiesto il rigetto di ogni domanda avversaria, relativamente al credito Inail, confermando la debenza delle somme già specificate nelle cartelle esattoriali.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.h) d.l. 18/2020, convertito in l. 24 aprile 2002, n.27, realizzata mediante scambio e deposito telematico di note scritte, eseguito dalle parti, che nulla hanno osservato in ordine all'adozione delle predette modalità

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

di decisione, le cause, previa riunione, sono state decise con sentenza resa in data 9 giugno 2020, all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.

Nelle note di trattazione scritta la SOCIETÀ ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore di Agenzia delle Entrate – in data successiva al 17.12.18 – da un soggetto non legittimato a rappresentare la PA, in quanto assunto senza aver superato un concorso pubblico, in violazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 2112 c.c., dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 97 della Costituzione Italiana, nonché la conseguente nullità della costituzione in giudizio di ADER. La società altresì eccepito l'inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento eseguite a mezzo posta elettronica certificata da indirizzi PEC del mittente non risultanti né dal ReGIndE né dal registro INI-PEC e perciò effettuate in violazione degli artt. 16 ter d.l. n. 179/2012, 149 bis c.p.c., 21 ss. c.a.d. Nel merito ha eccepito la decadenza della PA dalla pretesa impositiva, essendo stati i titoli esecutivi sottesi all'atto di pignoramento impugnato presuntivamente notificati oltre il termine di un anno previsto dall'art. 25, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si è riportata integralmente alla memoria difensiva.

INAIL e INPS hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

All'esito dell'udienza figurata, fissata per il 16 giugno 2020, la causa è stata decisa con sentenza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Rileva, anzitutto, il Tribunale che sussiste la legittimazione del Responsabile degli atti introduttivi del giudizio dell'Agenzia delle Entrate a rappresentare l'Agenzia e a conferire la procura alle liti.

L'art. 1 d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni nella l. 1° dicembre 2016, n. 225, prevede al comma sesto che «(...) l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad utilizzare anticipazioni di cassa» e al comma nono che « (...) il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».

Ne deriva, quindi, che, al fine di individuare il regime normativo regolante il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia resistente, occorre fare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro privatistico, con la conseguenza che, ai fini dell'assunzione e della selezione del personale, non sussiste alcun obbligo di espletamento di un pubblico concorso.

L'inesistenza dell'obbligo del superamento di un concorso pubblico e l'applicazione delle norme che disciplinano il lavoro privato al rapporto di lavoro intercorso tra l'Agenzia resistente e il Responsabile dell'ufficio atti introduttivi del giudizio determinano, quindi, la sussistenza della legittimazione di tale soggetto, autorizzato con procura speciale, a conferire la procura alle liti per il presente giudizio.

Non vi è, dunque, inesistenza della procura alle liti.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

2. Ritiene, in secondo luogo, il Tribunale che la costituzione dell'Agenda resistente avvenuta per il tramite di un avvocato del libero foro (avv. OMISSIS), senza che sia stata allegata la manifestazione dell'Avvocatura di Stato di indisponibilità ad assumere il patrocinio della causa, non è affetta da alcuna invalidità.

L'art. 1, comma 8, d.l. del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 01 dicembre 2016, n. 225, nel regolare l'attività processuale dell'Agenda delle Entrate, quale successore "ope legis" di Equitalia, stabilisce che «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 4 novies d.l. n. 34/2019, convertito nella l. n. 58/2019, che ha precisato che «*Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenda delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio*».

La richiamata convenzione tra Agenda delle Entrate ed Avvocatura di Stato del 22 giugno 2017, in materia di contenzioso afferente l'attività di Riscossione, prescrive che «3.4.1. L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione; - altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato; - liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie».

Dal suesposto quadro normativo emerge dunque che l'obbligo – prescritto dall'art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 in capo alle amministrazioni e degli enti pubblici – di adottare una delibera motivata in ordine alla scelta di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sussiste solo per i giudizi riservati a quest'ultima su base convenzionale, ossia per quelli aventi ad oggetto a) le azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello), b) le azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione, c) nelle altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, d) nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato ed e) liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

L'obbligo di cui all'art. 43 r.d. 30 ottobre 1993, n. 1611 non sussiste, invece, con riguardo alle liti pendenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace, alle sezioni lavoro del Tribunale e della Corte di appello e a quelle pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che per le controversie inerenti l'attività di riscossione e pendenti dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro non è richiesta, ai fini della valida attribuzione del potere di rappresentanza ad un difensore del libero foro, l'apposita delibera di cui all'art. 43 r.d. n. 1611/1933, rientrandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 3.4.2 della convenzione tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura di Stato (nello stesso senso cfr. Corte app. Milano 24 settembre 2019).

È, quindi, legittima la scelta dell'Agenzia resistente di avvalersi di un avvocato del libero foro.

Ritiene pertanto il Tribunale che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è validamente costituita in giudizio a ministero del difensore OMISSIS, del libero foro.

3. Rileva, in terzo luogo, il Tribunale che ricorre la legittimazione passiva dell'INAIL e dell'INPS. L'illegittimità dell'atto di pignoramento è, nella prospettazione del ricorrente, invero ricondotta alla nullità a monte delle notificazioni dei titoli esecutivi presupposti.

Il contribuente nel dedurre, a base dell'opposizione all'atto di pignoramento, la nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, contesta invero la validità del titolo esecutivo in base al quale si procede, recuperando, attraverso l'impugnazione del primo atto mediante il quale è venuto a conoscenza della pretesa impositiva statale, il momento di garanzia difensiva predisposto dall'ordinamento e di cui non si è potuto avvalere per causa asseritamente a lui non imputabile (v., con riguardo al giudizio di opposizione a cartella esattoriale, Cass. n. 12385/2014; Cass., n. 24154/2007, che ritengono esistente il litisconsorzio necessario per ragioni di diritto processuale tra concessionario ed ente impositore).

L'atto di pignoramento presso terzi è invero l'atto attraverso cui il contribuente viene per la prima volta a conoscenza della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito asseritamente non validamente notificati e, pertanto, rimasti sconosciuti.

L'opposizione con cui il contribuente contesta la validità dell'atto di pignoramento eseguito in assenza di una previa e valida notificazione, da parte dell'ente impositore, dei titoli esecutivi presupposto deve essere proposta sia nei confronti del concessionario che ha eseguito il pignoramento sia nei confronti del titolare della pretesa impositiva autore della notificazione che si assume mancante o viziata, assurgendo tali soggetti, in ragione della prospettazione attorea, la posizione di litisconsorti necessari per ragioni di diritto processuale.

Sussiste pertanto la legittimazione passiva dell'INAIL e dell'INPS nei rispettivi giudizi di opposizione all'atto di pignoramento eseguito dall'Agenzia delle Entrate.

In applicazione di tali principi, il Tribunale ritiene dunque non fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'INPS e dall'INAIL.

4. La domanda è ammissibile, ma è nel merito infondata.

4.1. Rileva il Tribunale che, contrariamente a quanto eccepito dall'Agenzia delle Entrate, sono ammissibili le opposizioni all'atto di pignoramento presso terzi proposte dalla società ricorrente.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999: «Alle entrate indicate nel comma 1 – tra cui tutte quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie».

Tra le entrate richiamate dalla citata disposizione legislativa rientrano le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e quelle non tributarie e dunque anche le entrate relative a contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge e iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999.

La disciplina dettata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999 si applica anche alle opposizioni ad atti esecutivi relativi alla riscossione dei crediti contributivi iscritti a ruolo e incorporati nella cartella di pagamento e alla riscossione dei crediti vantati dall'INPS e incorporati nell'avviso di addebito.

Tale conclusione discende, per i crediti contributivi incorporati nelle cartelle di pagamento, dalle norme contenute nel d.lgs. n. 46/1999 e, per i crediti relativi a contributi e premi previdenziali e assistenziali dell'INPS, dalla prescrizione dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, che, oltre a prevedere che l'attività di riscossione delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS si effettua mediante la notifica di un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo, al quattordicesimo comma stabilisce che «Ai fini della procedura di riscossione di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento»; con una soluzione che ammette l'opponibilità in sede giudiziaria dell'avviso di addebito nelle stesse forme con cui va adito il giudice previdenziale, allorquando è proposta opposizione a cartella di pagamento. Dall'estensione delle norme in materia di tutela giurisdizionale avverso la cartella di pagamento anche alle controversie relative agli avvisi di addebito deriva l'identità delle forme e dei modi di proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi relativi alla riscossione coattiva dei crediti dell'INPS, che sono quindi anche esse demandate alla cognizione del giudice del lavoro.

4.2. L'applicabilità nel caso di specie dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999 comporta, quindi, l'inoperatività della regola contemplata dall'art. 57, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 602/1973, secondo cui non sono ammesse le opposizioni regolate dall'articolo 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

Ne deriva, quindi, che il potere di conoscere delle opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo avente ad oggetto crediti contributivi previdenziali spetta al giudice del lavoro; ferma restando sempre la competenza del giudice dell'esecuzione sulle opposizioni di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. (nonché sulle controversie di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c.).

La ratio di siffatta previsione è quella di attribuire la cognizione delle opposizioni agli atti esecutivi aventi ad oggetto vizi della notificazione del titolo esecutivo allo stesso giudice munito del potere giurisdizionale di conoscere del credito oggetto di esecuzione.

La competenza del giudice del lavoro sussiste peraltro anche allorquando l'opposizione agli atti esecutivi abbia ad oggetto un atto di pignoramento viziato da nullità derivata dall'omessa o invalida notificazione degli atti (titoli esecutivi) presupposto, giacché in tale ipotesi l'opposizione ex artt. 617 618 bis c.p.c. si traduce nell'impugnazione del primo atto con cui

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione della pretesa contributiva previdenziale.

Ritiene pertanto il Tribunale che, in materia di esecuzione forzata di crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e di rate premio INAIL, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 29, comma 2, d.lgs. n. 46/1999, 617 e 618 bis c.p.c. – dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

4.3. Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che le opposizioni agli atti esecutivi proposte dalla Blu Gardenia riguardano invero un atto di pignoramento asseritamente viziato da nullità derivata dall'invalida notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposto e devono, pertanto, essere considerate ammissibili.

Va, dunque, rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Agenzia resistente.

5. Del pari, deve essere respinta l'eccezione – formulata da tutti i resistenti – di inammissibilità delle opposizioni oggetto del presente giudizio per essere state le stesse proposte oltre i termini fissati dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999.

Ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi non rileva il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione – nel merito – dell'atto impositivo, quanto piuttosto quello di 20 giorni fissato dall'art. 617 c.p.c. per la contestazione della validità dell'atto esecutivo posto in essere nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata.

6. Devono essere respinte, in quanto tardivamente avanzate solo in sede di note autorizzate, le eccezioni di nullità della notificazione telematica dell'intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento presso terzi da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter d.l. n. 179/2012. Mancando una specifica previsione legislativa che disponga che la nullità delle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 sia pronunciata d'ufficio, la pretesa – invero non sussistente – nullità di dette notificazioni avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere nel ricorso introduttivo, rappresentando l'atto introduttivo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. la prima difesa utile successiva alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi.

7. Venendo ora ad esaminare il merito delle doglianze di parte ricorrente, ossia l'illegittimità derivata dall'atto di pignoramento dalla nullità della notificazione delle cartelle di pagamento nn. OMISSIS, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione all'atto esecutivo di pignoramento presso terzi il giudice ordinario può pronunciare la nullità dell'atto consequenziale solo se la notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito sia stata totalmente omessa o sia giuridicamente inesistente, mentre laddove tale notificazione sia meramente nulla deve procedere a verificare l'eventuale ricorrenza della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, come avviene per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto (v. Cass. n. 24235/2015).

7.1. Ciò premesso, rileva il Tribunale la irrivalenza e la conseguente inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., dell'avvenuto disconoscimento, da parte della SOCIETÀ, della conformità all'originale delle copie informatiche degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notificazione diretta a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 delle cartelle di pagamento nn. OMISSIS.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

7.2.4. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte, con giurisprudenza costante e consolidata, ha affermato:

a) *“la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti”* ( v. Cass., 27.7.2012, n. 13439);

b) *“l'art. 2719 c.c. (che esige l'espreso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”* (v. Cass., 27.10.2006, n. 23174; Cass., 25.2.2009, n. 4476; Cass., 21.11.2011, n. 24456).

c) *la contestazione della conformità degli avvisi di ricevimento postale relativi alla notificazione di cartelle di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non può, quindi, estrinsecarsi in clausole di stile e generiche «ma [deve essere fatto] - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale»* (cfr. Cass. n. 7775/2014; Cass. n. 7105/2016; Cass. n. 12730/2016; nonché Cass. n. 25292/18 in motivazione).

d) *la cartella esattoriale può essere notificata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata* ( v. Cass., 17.1.2013, n.1091; Cass., 27.5.2011, n. 11708; Cass., 24.7.2014 n. 16949);

e) *“ in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, ne' sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

*alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice, sicchè ove siano stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione" ( v. Cass., 23.6.2015, n. 12888; Cass., 13.5.2014, n. 10326);*

7.2. Alla stregua dei principi anzidetti, ritiene il Tribunale che tutte le doglianze sollevate dalla società ricorrente sono infondate, dovendosi, da un lato, rilevare che le contestazioni sollevate in merito alla conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimenti delle cartelle e degli avvisi di addebito anzidetti sono assolutamente generiche e non circostanziate, dall'altro, che dall'esame di tutti gli atti di causa non emergono elementi atti a far ritenere che le copie degli avvisi di ricevimento in questione siano in qualsivoglia maniera difformi dagli originali.

Pertanto, le predette copie risultano, in ogni caso, idonee a dimostrare l'esistenza dei fatti ivi rappresentati, ossia dell'avvenuta notificazione presso l'indirizzo «OMISSIS», corrispondente alla sede legale della società Blu Gardenia, degli avvisi di addebito nn. OMISSIS.

7.3. Quanto alla doglianza avente ad oggetto il mancato invio della seconda raccomandata informativa, così come previsto dall'art. 26 DPR 602/3, art. 60 DPR 600/73, art. 37, comma 27, lett. A) del d.lgs. 223/2006, osserva il Tribunale che, in tema di riscossione delle imposte, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che «qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982» (Cass. n. 10037/2019; Cass. n. 946/2020, in motivazione).

Tali principi sono applicabili anche in materia di riscossione di contributi previdenziali e rate del premio INAIL, atteso che la diversa natura del credito oggetto di riscossione non determina alcuna differenza del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito, che vengono infatti tutti eseguiti ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

7.4. Del pari e per le stesse ragioni sopra esposte, è valida la notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., della cartella di pagamento n. della cartella n. OMISSIS.

7.5. Per quanto poi concerne l'ulteriore doglianza relativa alla notificazione degli avvisi di addebito nn. OMISSIS, che sarebbe affetta da nullità per essere stati tali consegnati a persona terza, di cui non è stato indicato né il nominativo né la mansione, rileva il Tribunale che la mancata indicazione, nell'avviso di ricevimento, delle generalità e della mansione della persona cui l'atto è consegnato non integrano, alla stregua dei principi in precedenza richiamati sub §7.1.lett.d), requisiti di validità del procedimento notificatorio la cui mancanza impedisca il raggiungimento dello scopo della notificazione, ossia quello di portare l'atto a conoscenza del destinatario.

In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che le notificazioni degli avvisi di addebito nn. nn. OMISSIS siano state validamente eseguite.

7.5. Deve inoltre essere rigettata l'eccezione, formulata da parte ricorrente, di inesistenza della notificazione, eseguita a mezzo PEC, dell'avviso di addebito n. OMISSIS.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

7.5.1. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «*La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*».

La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.

Con precipuo riferimento alla notifica degli avvisi di addebito, l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 stabilisce che «*L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento*».

Siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

7.5.2. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.

7.5.3. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.

7.5.3.1. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.

7.5.4. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito n. OMISSIS, eseguita dall'indirizzo PEC OMISSIS.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

7.5.5. Tale conclusione non è peraltro inficiata dal fatto che detta notificazione non sia provvista di relazione di notifica e che l'atto di pignoramento trasmesso sia privo della (non richiesta) attestazione di conformità all'originale, essendo l'atto notificato proprio l'originale, e della firma digitale (peraltro non mancante), atteso che la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento.

7.5.5.1. L'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 ha, infatti, equiparato la trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata a un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi alla notificazione a mezzo posta, precisando che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, con il solo limite della non conformità di tale marcatura temporale alle disposizioni delle Linee guida.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla possibilità di qualificare la notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. come trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata ad un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi, atteso che – come visto – l'indirizzo PEC del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC.

7.5.5.2. In forza di tale equiparazione, ben possono essere applicati all'ipotesi della notificazione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di notificazione eseguita mediante invio diretto ai sensi del primo comma della citata norma.

Secondo tale orientamento la notificazione diretta a mezzo posta «*si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l'identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione*» (Cass. n. 9240/2019; Cass. n. 17598/2010; Cass.n. 911/2012; Cass.n. 19771/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass.n. 6395/2014).

7.5.5.3. L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame conduce, quindi, a ritenere validamente perfezionata la notificazione dell'avviso di addebito 39720160013342724000, eseguita a mezzo PEC, senza che sia stata redatta la relata di notifica.

7.6. Accertata la validità della notificazione di tutti i titoli esecutivi presupposto dell'atto di pignoramento impugnato in questa sede, ritiene il Tribunale che lo stesso non è affetto da nullità derivata da vizi (non esistenti) delle predette notificazioni.

8. Venendo ora all'esame dei vizi formali dell'atto di pignoramento censurati dalla SOCIETÀ, osserva il Tribunale che detto atto non è né privo della sottoscrizione da parte di un soggetto legittimato a rappresentare l'agenzia delle Entrate Riscossione né privo di motivazione.

8.1. Con riferimento alla provenienza di detto atto da dipendenti dell'Agenzia resistente che non abbiano superato un pubblico concorso, già il Tribunale ha rilevato la non incidenza di detto dato sulla capacità di tali soggetti di rappresentare l'Agenzia: l'art. 1, comma 6, d.l. 22

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni nella l. 1° dicembre 2016, n. 225, prevede, infatti, che «(...) l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private».

Peraltro, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. OMISSIS reca, nel caso di specie, sia la sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto (ossia OMISSIS) sia l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione (ossia l’Agenzia delle Entrate), sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore (v., per tutte, Cass. n. 6417/2019).

8.2. Con riferimento alla lamentata carenza di motivazione, ritiene il Tribunale che l’atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 avverso cui sono state proposte le riunite opposizioni contiene, alla pagina n. 3, la specifica indicazione degli atti posti a fondamento del pignoramento con la data della loro notificazione, nonché l’indicazione – alla nota a piè di pagina n. 2 di pagina 2 – che gli interessi di mora sono stati applicati in virtù dell’art. 30 DPR 602/7193.

Osserva il Tribunale che l’indicazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito posti a fondamento del pignoramento è sufficiente a rendere edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo.

8.2.1. In tema di contenuto minimo dell’atto di pignoramento presso terzi, la Corte di cassazione ha affermato che «al pignoramento presso terzi D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2), il disposto dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 1, secondo cui l’atto in questione deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede. Poichè nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell’atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione» (Cass. n. 26519/17).

Ne deriva, quindi, che l’atto di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 per soddisfare il requisito di cui all’art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c. deve contenere il riferimento alla cartella di pagamento o all’avviso di mora, indicando il tipo di atto (se cartella di pagamento o avviso di addebito), il numero identificativo dell’atto, la data della relativa notificazione, il numero del correlato avviso di mora e la data della notifica di detto avviso.

8.2.2. L’esame dell’atto di pignoramento de quo mostra che tale atto soddisfa il requisito di cui all’art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., in quanto contiene l’indicazione degli atti presupposti, individuati attraverso il rispettivo numero identificativo, la data di notificazione di detti atti, nonché il numero del correlato avviso di mora e la data della notifica di detto avviso (cfr. pag. 3 atto di pignoramento).

Siffatte indicazioni consentono al debitore di individuare il contenuto del titolo esecutivo posto a base dell’esecuzione, atteso che tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.

8.2.3. Ritiene pertanto il Tribunale che l’atto di pignoramento n. OMISSIS non è privo del requisito di cui all’art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c.

8.3. Rileva inoltre il Tribunale che l’indicazione, nel detto atto di pignoramento, del fatto che gli interessi di mora sono stati applicati in virtù dell’art. 30 d.P.R. n. 602/7193 ha consentito

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

al debitore di fare riferimento alla citata normativa e di verificare il modo di calcolo degli interessi.

Detti interessi si calcolano, nel caso di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notificazione, a partire dalla data di notificazione della cartella e in misura pari a quella determinata annualmente con decreto del Ministro delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Appare, quindi, chiaro che l'esatta base di calcolo per gli interessi di mora ed anche la misura degli stessi ben potevano essere individuati.

8.3.1. Anche sotto tale profilo il requisito di cui all'art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c. deve ritenersi soddisfatto.

9. Va poi respinta, in quanto tardivamente avanzata solo in sede di note autorizzate, l'eccezione la decadenza della PA dalla pretesa impositiva per essere stati i titoli esecutivi sottesi all'atto di pignoramento impugnato – *in thesi* – notificati oltre il termine di un anno previsto dall'art. 25, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Alla luce delle considerazioni sopra esposte entrambe le opposizioni all'atto di pignoramento presso terzo eseguito da Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, n. OMISSIS devono essere rigettate.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico della parte ricorrente, in base ai criteri dettati dal D.M. n. 55/2014.

Tenuto conto dell'avvenuta riunione delle due opposizioni, del numero e della natura delle questioni giuridiche trattate, la ricorrente deve essere condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la somma complessiva di euro 3.296,00, computata sulla base del valore della causa (determinato – conformemente a quanto stabilito da Cass. n. 2858/15 – in relazione agli effetti economici del rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. OMISSIS, dichiaratosi antistatario.

La ricorrente deve altresì essere condannata a rifondere all'INPS, le spese di lite, computate in base al valore della causa (ossia dei crediti per cui si procede, che, per effetto del rigetto dell'opposizione all'atto esecutivo di precetto, continuano ad essere oggetto dell'espropriazione forzata presso terzi), nella misura di euro 2.886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute.

La ricorrente deve infine essere condannata a rifondere all'INAIL, le spese di lite, computate in base al valore della causa (computato come sopra), nella misura di euro 1.411,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) rigetta le opposizioni all'atto di pignoramento presso terzi n. OMISSIS;
- b) condanna la SOCIETÀ alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida:
  - in complessivi € 2.886,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore del procuratore, Enrico Panfili, della resistente Agenzia delle Entrate;
  - nella misura € 2.886,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da versarsi in favore di INPS;
  - nella misura di € 1.411,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da versarsi in favore di INAIL.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giovanni Pascarella, n. 3342 del 16 giugno 2020*

Così deciso in Roma, 16 giugno 2020

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del M.o.t. dott.ssa Federica Porcelli, nominata con d.m. 12 febbraio 2019.

Il Giudice  
Giovanni Pascarella

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS